

COMUNE DI MOLFETTA

(Provincia Bari)

CONVENZIONE D'INCARICO LEGALE

Con la presente scrittura privata, avente tra le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

Il **Comune di Molfetta** (di seguito: Comune), con sede in Molfetta (BA) alla Via Tattoli, 70056, C.F. P.IVA 00306180720 in persona del dott....., nato a, il.....il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore Affari Generali, giusta decreto sindacale prot. n. ____ in data____, domiciliato per la carica presso la sede comunale;

E

L'avv. _____, nato a _____ () il _____, C.F. _____, iscritto nell'Albo degli Avvocati del Foro di _____, con studio legale in _____ alla Via _____ n. ____ , P.I. _____, di seguito per brevità denominato "legale";

PREMESSO CHE:

- il Comune di Molfetta deve resistere alla citazione in giudizio dinanzi a a seguito di _____ assunto al protocollo generale

dell'Ente in data presentato dal sig..... a mezzo dell'
avv.to del foro di,, per (oggetto del
giudizio);

- con determinazione dirigenziale n.in data..... esecutiva ai sensi
di legge, si è provveduto all'individuazione e nomina dell'avvocato cui
affidare l'incarico della difesa delle ragioni dell'ente; incarico regolamentato
dalla presente convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti sopra costituite si conviene e stipula il conferimento di un incarico
di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti
modalità e condizioni:

1) L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e la difesa del Comune di
Molfetta nel procedimento di cui in premessa intentato dinanzi al (.....)
promosso da.....

2) Il legale si impegna a svolgere l'attività per l'incarico ricevuto e di cui alla
presente convenzione per un compenso pari ad € (euro/00),
oltre IVA e gli oneri ed accessori di legge, ivi compresi CNA e spese varie,
determinato ai sensi dell'art. 9, comma 4 del D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito
con la Legge 24/03/2012 n. 27, giusta preventivo di spesa del
.....acquisito al protocollo generale al n....., agli atti del Comune.

Tale somma deve ritenersi onnicomprensiva per la difesa dell'Ente nel primo
grado di giudizio. Tale importo è stabilito in misura fissa e non revisionabile

ed è accettato dall'incaricato senza riserve in quanto congruo a remunerare la prestazione professionale sino al completamento di tutto il giudizio de quo.

In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale nominato dovrà procedere, senza ulteriore incarico da parte dell'Ente, a recuperare presso la parte soccombente le spettanze liquidate. In caso di giustificato esito infruttuoso ogni onere sostenuto per la procedura sarà interamente rimborsato dall'Ente.

In caso di condanna alle spese solo parziale della controparte, la differenza sarà corrisposta dal Comune sempre e comunque nei limiti del corrispettivo di cui sopra. Si applica l'ultimo capoverso del precedente comma.

3) Sottoscrivendo la presente convenzione il legale dichiara la sua competenza sulla specifica materia del contenzioso. In caso di dichiarazione mendace l'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di revoca dell'incarico ai sensi del successivo punto 8).

4) La liquidazione dei compensi avverrà a conclusione del giudizio e matureranno in relazione alle attività effettivamente svolte. Per l'avvio della costituzione nel giudizio il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma omniacomprendiva forfettaria di € (euro), che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, eventuali ulteriori acconti successivi. La corresponsione degli acconti è subordinata alla presentazione del preventivo di spesa di cui al precedente punto 2). L'Amministrazione, inoltre, rimborserà le spese sostenute per l'incarico, regolarmente documentate.

5) Il legale si impegna a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

6) L'avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si

è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del C.C. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

7) Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato dovrà ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta sarà fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune. L'avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio e a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.

8) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare a mezzo pec oppure con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di

corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).

9) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti di quanto pattuito, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

10) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

11) Il legale si obbliga a fornire agli uffici comunali il numero di telefono dello studio, il numero fax, il numero di proprio cellulare, l'indirizzo e-mail, l'indirizzo PEC, e a comunicare ogni variazione dei dati di cui sopra e dell'indirizzo dello studio. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata comunicazione di quanto sopra.

12) Il legale si obbliga a compilare, sottoscrivere e a restituire all'Ufficio Legale il prospetto relativo alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge n. 136/2010, consegnato al professionista al momento dell'incarico.

13) La sottoscrizione della presente convenzione di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

14) Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, successive modificazioni ed integrazioni, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella

presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti relativi all'incarico, nonché l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

15) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme di legge in materia, alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

16) Ogni eventuale spese inerente e conseguente alla stipulazione del presente contratto saranno a carico del legale nominato.

17) La presente scrittura privata, redatta in due originali, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131.

Molfetta, _____

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA
